



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Il Sindaco

Prot. n. 3444

Castelfranco Veneto, 30/01/13

OGGETTO: Ordinanza ex art. 54 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000.

PREMESSO

- che durante le manifestazioni carnevalesche, promosse ed organizzate dalla Pro Loco di Castelfranco Veneto dall'8 al 12 Febbraio 2013, possono verificarsi situazioni in cui l'uso di bombolette spray imbrattanti, nonché l'uso di farine o altri prodotti o materiali comunque atti ad offendere, può arrecare danno all'integrità fisica e ai beni delle persone, peraltro determinando turbativa al regolare svolgimento delle manifestazioni carnevalesche;
- che del pari, analoghi effetti lesivi possono derivare dall'uso di oggetti atti ad offendere, quali bastoni, corpi contundenti vari, catene, etc;

RILEVATO

- che tali situazioni possono dar luogo, ricorrendo gli elementi stabiliti dagli artt. 581, 582, 635, 660, 674 del Codice Penale, nonché dall'art. 4 L. 18/04/1975 n. 110, ad offesa penalmente rilevante alle persone, alle cose o all'ordine pubblico;
- che tali situazioni costituiscono anche una grave lesione ovvero la messa in pericolo dei beni giuridici della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, come definiti dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008 n. 125;

CONSIDERATO

- che in occasione della manifestazione carnevalesche affluiscono in Piazza Giorgione e nelle strade interessate dalle sfilate dei carri allegorici e delle maschere, diverse migliaia di persone, compresi numerosissimi bambini;
- che è necessario prevenire il verificarsi delle situazioni che, in tale occasione, possono portare turbative, prevenendo così ogni lesione dei beni giuridici della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, nonché la commissione dei reati sopra indicati;
- che a tal fine è necessario vietare, nelle aree interessate dalle manifestazioni carnevalesche e durante il tempo di esse, la vendita, la detenzione, l'utilizzo di bombolette spray, farine ed altri materiali atti ad offendere, imbrattare, molestare persone, ovvero arrecare danno ai loro beni, nonché la detenzione ingiustificata di qualunque oggetto atto ad offendere le persone;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dalla Legge n. 125/20;

ORDINA

Nei giorni dall'8 al 12 Febbraio 2013, in concomitanza dello svolgimento delle manifestazioni carnevalesche,

E' VIETATA

1. la vendita, negli spazi pubblici destinati alle manifestazioni carnevalesche organizzate dalla Pro Loco di Castelfranco Veneto (Piazza Giorgione nonché nelle strade interessate dalle sfilate dei carri allegorici e delle maschere), di bombolette spray che emettano sostanze atte ad offendere o molestare persone, ovvero atte ad arrecare danno ai loro beni, nonché la vendita di farine ed altri materiali che producano gli stessi effetti;
2. la detenzione ingiustificata o l'utilizzazione, negli spazi pubblici destinati alle manifestazioni carnevalesche organizzate dalla Pro Loco (Piazza Giorgione nonché nelle strade interessate dalle sfilate dei carri allegorici e delle maschere) e nelle loro immediate adiacenze, degli oggetti e dei materiali di cui al punto 1);
3. la detenzione ingiustificata, negli spazi pubblici di cui al punto 2), di oggetti atti ad offendere, quali bastoni, catene, corpi contundenti vari, etc.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis T.U.E.L..

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è stato stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24/11/1981 n. 689, nella misura di Euro **250,00**.


E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e da altre leggi o regolamenti.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica nelle forme di legge.

Copia della presente ordinanza sarà affissa, al fine di una maggiore diffusione dei precetti in essa contenuti, in corrispondenza degli accessi di Piazza Giorgione. Inoltre, a cura dell'Ufficio Attività Produttive, essa sarà comunicata a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee di qualsiasi tipo nelle aree pubbliche destinate alle manifestazioni nel periodo della sua vigenza (giostrai, ambulanti, etc)

A tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale), nonché a chiunque altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro il termine 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.



IL SINDACO
DUSSIN On. Luciano